**DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50**

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) [(GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/17/114/sg/pdf)

Art. 26

Disposizioni urgenti in materia

di appalti pubblici di lavori

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei

materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti

energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi

compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla

base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31

dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero

annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle

misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,

anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i

prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del

predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori

importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo

periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono

riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,

nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche'

di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse

dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e'

emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione

dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto

delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai

sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui

all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le

risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico

di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni

contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a

disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate

annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del

presente comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme

derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa

destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme

disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel

rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della

residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore

del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia'

adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico

del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento,

relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio

2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,

entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento

straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui

al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo

alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1°

gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i

termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di

cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e

limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022,

procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla

data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle

linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i

prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle

competenti articolazioni territoriali del Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni

interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del

decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle **procedure di**

**affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data**

**di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022**,

ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle

attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma

16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari

aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more

dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari

aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro

il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino

al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione

sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi

del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma

11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i

contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo

dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi

dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari

regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla

data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1,

qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma

2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a

quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero

superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente

comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi

riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del

pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero

annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle

misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui

all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero

all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui

all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori

realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza

delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si

provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte,

con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio

2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano

nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101

ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari

ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a

valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse

autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge

21 marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del

presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate:

entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento

concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore

dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso,

nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio

2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di

avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal

direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello

stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31

dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le

stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo

Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato

di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del

direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del

procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo

di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai

sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di

avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza

di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi

per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a

valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste

di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal

primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni

appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a

concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando

l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a

valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui

all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei

contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del

2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene

effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal

trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla

lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo

1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo,

nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022,

n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.

34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21

del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'articolo 1-septies,

comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le

istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,

relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni

eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,

sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal

1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,

relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni

eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,

sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal

1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle

risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le

modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma

8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati

del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori

corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata

dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle

lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle

risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai

fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione

al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del

contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento

del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora

l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al

limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle

risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in

misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo

di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di

effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1,

entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo,

del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto

legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del

Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro

trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

5. Per le finalita' di cui al comma 4:

a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per

l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse

stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonche'

dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo

2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi

alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),

del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate

per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi

relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima

lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali

risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni

appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto

2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi

relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di

ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di

euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo

complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle

istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate

per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze

presentate entro il 31 gennaio 2023.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi

derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente

articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di **affidamento**

delle opere pubbliche avviate **successivamente alla data di entrata in**

**vigore del presente decreto** e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni

appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a

disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le

medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',

utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati

di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano

stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare

esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei

limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per

fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi

dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di

affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data

di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022

che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le

risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)

2021/241 e' istituto nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere

indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno

2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per

l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli

stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo

di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.

183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo

periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo

le modalita' definite al quinto periodo e relativamente alle

procedure di affidamento di lavori delle opere avviate

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e

fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la

cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie

disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31

dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti

complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021

e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari

ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo

possono altresi' accedere, nei termini di cui al precedente periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli

interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo

articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di

cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per

la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo

3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi

previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del

decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 25 del 2022.

Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,

da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al

Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse

secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di

assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali

finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di

investimento secondo modalita' telematiche e relativo corredo

informativo;

b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari,

compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle

amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del

cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato

ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle

procedure di affidamento delle opere pubbliche;

d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite

dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,

sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei

limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli

interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei

conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio

centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in

favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del

PNRR;

e) modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi

d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero

dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui

all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del

2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le

eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti

devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di

accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della

possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al

comma 4 ai sensi del comma 13.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse

previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)

2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo puo' essere

assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali

finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui

al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi

procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresi'

stabilite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente

spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di

lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di

cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' aggiudicati ovvero

efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le

stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi

secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo

articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti

dall'accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le

modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente

articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta

dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In

relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo

periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29

del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si

applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal

direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del

direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e

fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati

su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore

del presente decreto.

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e'

abrogato.

10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i

commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze

di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di

cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi

2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti

pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui

all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'

del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. con riguardo ai

prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui

al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In

relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa'

del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data

di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso

di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi

delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori

dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo

effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva

assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui

al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari

dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle

finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione

interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del

bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per

ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse

iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative

annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,

nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000

milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno

2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e

1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi

dell'articolo 58.

Art. 27

Disposizioni urgenti in materia

di concessioni di lavori

1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei

prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei

prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi

internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di

cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico

del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data

di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia

previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31

dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu'

aggiornato.

2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi

del comma 1, e' sottoposto all'approvazione del concedente ed e'

considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle

delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui

all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del

quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione

della remunerazione del capitale investito netto, ne' rilevano ai

fini della durata della concessione.